



Napoli, lì 1 Ottobre 2013

Prot.n.: 939/13/ASSO/REG-P

A mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax, mail e PEC

Al Presidente della Regione Campania

Sanità - Rapporti internazionali e con l'Unione Europea della Regione - Rapporti con il Governo e con gli organi di coordinamento dei rapporti tra Stato e Regioni - Rapporti con il Consiglio regionale Via Santa Lucia, 81 - 80134 Napoli E-mail: seg.presidente@regione.campania.it

c. a. dell'On. le Dr. Stefano CALDORO [AR n. 13628236065-7]

Alla Giunta Regionale della Campania

Assessorato ai Trasporti e Viabilità, Area Generale di Coordinamento, Trasporti e Viabilità Centro Direzionale – Isola C/3 - 80143 – NAPOLI E-mail: ass.vetrella@regione.campania.it

c.a. dell' Assessore Dr. Sergio VETRELLA [AR n. 13628236066-8]

Alla Giunta Regionale della Campania

Assessorato ai Trasporti e Viabilità, Area Generale di Coordinamento, Settore Demanio marittimo, navigazione, porti, aereoporti e opere marittime Centro Direzionale – Isola C/3 80143 – NAPOLI E-mail: r.bartocci@regione.campania.it

c.a. del Dirigente del Settore Demanio Marittimo Dr. Ruggero BARTOCCI [AR n.13628236067-9]

E p.c. ai Dirigenti del Settore Demanio Marittimo dei Comuni Costieri della Provincia di Napoli Provincia di Caserta Provincia di Salerno (SEDI) Segue Elenco

Oggetto: Determinazione della misura del'imposta sul canone statale alle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 1 commi 115 e ss. Legge Regionale n. 5 del 6.5.2013 – Osservazioni – Richiesta di incontro

La scrivente Assobalneari Campania, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con riferimento alla normativa regionale di cui all'epigrafe, espone quanto segue.

La citata legge regionale prevede, tra l'altro, che:

"115. L'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è dovuta dal





concessionario secondo le misure indicate nei commi 121 e seguenti...

116. Per l'anno d'imposta 2013, in attesa della classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi in alta e normale valenza turistica ... l'imposta sulle concessioni demaniali marittime è dovuta dal concessionario in misura pari al venticinque percento del canone di concessione statale. Per le concessioni demaniali marittime di qualsiasi finalità ed oggetto, rilasciate in data anteriore al 31 dicembre 2012, la cui durata pluriennale tiene conto dell'entità e della rilevanza delle opere da realizzare, l'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al dieci percento del canone demaniale marittimo statale. Per durata pluriennale si intende oltre i sei anni per le concessioni con finalità turistico – ricreative ...

117. Nel caso di concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo che hanno finalità turistico-ricreative ... per quantificare il canone demaniale marittimo statale dovuto dal concessionario si fa riferimento alla classificazione delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei nella categoria A, denominata alta valenza turistica e nella categoria B, denominata normale valenza turistica ... Fermo restando l'ammontare del canone demaniale marittimo statale, per graduare l'imposta regionale di cui al comma 115, in considerazione di una più dettagliata valenza turistica delle zone costiere campane, la categoria B, normale valenza turistica, è sottoclassificata nelle sottocategorie B1, ordinaria valenza turistica, e B2, limitata valenza turistica.

- 118. La classificazione delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei in categoria A e B, e quest'ultima, nelle sottocategorie B1 e B2 ... tiene conto delle seguenti caratteristiche:
 - a) sviluppo turistico dei territori comunali;
 - b) caratteristiche ambientali della costa
 - c) balneabilità delle acque.
- 119. La valutazione ponderata delle caratteristiche di cui al comma 118, attraverso l'assegnazione di un punteggio per ciascuna di esse, determina un elenco graduato in ordine decrescente dei comuni costieri...
- 120. La predisposizione dell'elenco graduato di cui al comma 119, adottato con atto dirigenziale, è rimessa alle strutture regionali competenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, entro il 30 novembre di ciascun anno....
- 121. A decorrere dall'anno di imposta successivo a quello di pubblicazione dell'elenco graduato di cui al comma 119, l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di cui al comma 117 è dovuta dal concessionario nelle seguenti misure:





- a) 50 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su aree e manufatti, o parti di essi, rilasciate nelle zone costiere di categoria A e sottocategoria B1;
- b) 25 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su aree e manufatti, o parti di essi, rilasciate nelle zone costiere di sottocategoria B2;

..

123. Per le concessioni demaniali marittime, di qualsiasi finalità ed oggetto, rilasciate prima del termine di cui al comma 121, la cui durata pluriennale tiene conto dell'entità e della rilevanza delle opere da realizzare, l'imposta di cui al comma 115 è dovuta dal concessionario in misura pari al 10 per cento del canone demaniale marittimo statale. Per durata pluriennale si intende oltre i sei anni per le concessioni con finalità turistico-ricreative ...".

Tale normativa è stata oggetto di interpretazioni molteplici e non conformi al dettato e alla *ratio* della legge da parte dei Comuni costieri che ne dovrebbero fare applicazione.

Pertanto, in ossequio agli scopi della scrivente Associazione, ed al fine di prevenire prevedibili contrasti interpretativi e contenziosi in conseguenza dell'adozione dei primi atti applicativi, si ritiene opportuno segnalare quanto segue.

1. In via preliminare, si evidenzia che la Legge Regionale n. 5/2013 di cui all'epigrafe e sopra riportata, si riferisce espressamente all'anno di imposta 2013, con ciò abrogando implicitamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale anteposte al codice civile ("le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore") la precedente Legge Regionale n. 1/2012, prevedente un'imposta pari alla misura del 100% del canone di concessione statale.

Pertanto, saranno del tutto illegittimi gli ordini di introito predisposti calcolando l'imposta regionale sulla base di tale ultima percentuale, scongiurandosene sin d'ora l'adozione, con ogni più ampia riserva.

2. Del pari, venendo all'esame della Legge Regionale n. 5/2013, si rammenta che, per l'effetto della modifica apportata dall'art. 34-duodecis della legge 17 dicembre 2012 n. 221 al decreto-legge n. 194/2009, come convertito dalla legge n. 25/2010, la durata delle concessioni in essere è prorogata fino al 31 dicembre 2020, ovvero di ben oltre sei anni.

Ne deriva che le concessioni demaniali marittime, così come prorogate, vanno





qualificate quali pluriennali e quindi tutt'al più – e salvo quanto si dirà infra sulla insussistenza dei presupposti applicativi della legge regionale - l'imposta dovuta non potrà essere superiore al 10% del canone demaniale marittimo statale, a nulla rilevando quindi la distinzione ivi prevista.

3. Si evidenzia altresì che, con riferimento alle concessioni aventi ad oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative (tra cui, in primis, le gestioni di stabilimenti balneari, art. 01, comma 1, lettera a D.L. 400/93), il comma 117 delle Legge regionale in esame correla la determinazione del canone e la graduazione dell'imposta regionale alla necessaria classificazione delle aree da attuarsi ai sensi del successivo comma 118, ovvero in maniera circostanziata per ciascun ambito territoriale dei comuni costieri della regione in base ai criteri di cui alle letter a, b e c del predetto comma.

Inoltre, il comma 123 relativo alle concessioni demaniali rilasciate prima dell'anno d'imposta successivo a quello di pubblicazione dell'elenco graduato in ordine decrescente dei comuni costieri, nonché il comma 116, si riferiscono a quelle concessioni la cui durata pluriennale tiene conto dell'entità e della rilevanza delle opere da realizzare, e dunque la disciplina in essi contemplata è estranea a fattispecie in cui la durata pluriennale è il frutto di una proroga ex lege, quale quella derivante dall'art. 34-duodecis della legge 17 dicembre 2012 n. 221 al decreto-legge n. 194/2009, come convertito dalla legge n. 25/2010, di cui si è detto innanzi.

Sicché allo stato si ha motivo di dubitare fortemente della esistenza dei presupposti applicativi della legge in questione.

4. Da ultimo si evidenzia che, con specifico riferimento al litorale domitio, allo stato attuale l'intero tratto costiero risulta essere ancora classificato ai sensi del DLgs. n. 116/2008 come eccellente sotto il profilo della balneabilità delle acque.

Di contro, come noto, gli specchi d'acqua prospicienti le medesime coste sono oggetto di divieto di balneazione da parte delle competenti autorità.

Pertanto, l'applicazione di un'imposta regionale fondata su una classificazione obsoleta che non rispecchia la realtà fattuale è irrimediabilmente viziata in radice.

In altri termini, l'incremento dell'addizionale regionale in oggetto, senza previa revisione della classificazione delle diverse realtà costiere campane, dove in particolare per





l'area costiera domitio e flegrea dove, a causa della forte concentrazione antropica, vengono a riversarsi tutti gli scarichi degli impianti del PS3, provocherebbe una ulteriormente vessazione a carico dei titolari degli stabilimenti balneari già mortificati dalle pessime condizioni ambientali, che hanno determinato un'irrimediabile riduzione della clientela, con calo a picco degli incassi.

In virtù di tutto quanto anzi esposto, nello spirito di una solerte e leale collaborazione, che ha sempre animato la Assobalneari, si invita:

- l'Ill.mo Presidente della Giunta Regionale, l'Assessore Trasporti e Viabilità ed il Dirigente p.t del Demanio Marittimo, ciascuno per quanto di ragione e competenza, a voler adottare ogni atto e/o comunque porre in essere qualsivoglia iniziativa volta a fornire una corretta interpretazione ed applicazione della normativa in esame; nonché, soprattutto, a promuovere l'avvio e/o la sollecita conclusione del procedimento volto alla nuova classificazione del litorale domizio flegreo tenuto conto del reale ed effettivo stato di degrado e deterioramento;
- le autorità locali destinatarie della presente a soprassedere allo stato all'emanazione di atti e provvedimenti applicativi della citata legge, anche al fine di evitare l'insorgere di un lungo e defatigante contenzioso potenzialmente avviabile dagli aventi diritto e dalla scrivente associazione.

In ogni caso, si chiede all'Ill.mo Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore Trasporti e Viabilità, al Dirigente p.t del Demanio Marittimo, nonché alle Autorità locali destinatarie della presente di Voler fissare, compatibilmente con gli impegni istituzionali, quanto prima un incontro con la Assobalneari Campania onde poter discutere dei temi sopra accennati e poter auspicabilmente superare le criticità sopra evidenziate.

Si coglie l'occasione per segnalare che con la sottoscrizione del presente atto Assobalneari elegge domicilio, ai fini del presente atto, presso l'avv. Paolo Di Martino con studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 180, fax 081669822 e pec paolodimartino@avvocatinapoli.legalmail.it.

Presidente Assobalneari Campania arch. Antonio CECORO